

Art. 1

Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.

2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

3. Nel presente regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune che li sottragga all'uso generale della collettività.

4. Avendo il Comune popolazione superiore a 10.000 abitanti il canone è applicato anche alle occupazioni realizzate su strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato del Comune o delle sue frazioni, ai sensi del comma 1 dell'art. 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 2

Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiori all'anno anche se ricorrenti:

2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, comma 2, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel Regolamento di Polizia Urbana e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.

3. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
- che si protraggano oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.

4. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'amministrazione comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.

5. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

6. Alle occupazioni abusive è applicata un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale.

Art. 3

Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 1, comma 2, in via temporanea o permanente, deve inoltrare domanda in carta legale:

- a) Al Settore Urbanistica ed Edilizia Privata per le occupazioni permanenti con chioschi, edicole, distributori carburanti, condutture, cavi ed altri manufatti ed impianti di carattere stabile;
- b) Al Settore Polizia Municipale per le occupazioni temporanee riguardanti l'esercizio di attività commerciali, culturali, ricreative, sportive e per le occupazioni effettuate con steccati, fioriere, ponteggi e simili.

2. Ogni domanda deve contenere:

- a) le generalità complete del richiedente o del suo legale rappresentante ed il rispettivo codice fiscale;
- b) il motivo dell'occupazione;
- c) la durata, le dimensioni e l'esatta ubicazione degli spazi ed aree che si intendono occupare,
- d) la descrizione dell'opera, con i relativi elaborati tecnici, qualora l'occupazione comporti opere che rivestono carattere di particolare importanza;
- e) la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.

3. La domanda deve essere inoltrata almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'occupazione per le occupazioni temporanee e almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'occupazione per le occupazioni permanenti.

Art. 4

Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.

2. L'atto di concessione deve contenere:

- a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 3,
- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
- c) la durata della concessione, la frequenza della occupazione.
- d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
- e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento.

Art. 5
Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il comune con addebito delle spese;

b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;

c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;

d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;

e) versamento del canone alle scadenze previste.

Art. 6
Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione:

a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito nei termini previsti e non sanato entro 60 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di messa in stato di mora;

b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o dei bene pubblico concesso.

2. Sono causa di estinzione della concessione:

a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Art. 7
Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. L'amministrazione comunale può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.

2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Art. 8
Rinnovo della concessione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.

2. Per le occupazioni permanenti in scadenza il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima del termine della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.

3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno 10 giorni prima della scadenza, domanda di

proroga al comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.

Art. 9
Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

a) classificazione delle strade;

b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;

c) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;

d) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.

2. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono indicate nell'apposito Allegato "A" al presente Regolamento. Possono essere aggiornate dalla Giunta Comunale contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446. L'omesso o ritardato aggiornamento comporta l'applicazione delle tariffe in vigore.

Art. 10
Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in n. 2 categorie come segue:

- a) Strade, spazi ed aree pubbliche di I categoria: Capoluogo, come circoscritto in rosso nell'allegata planimetria;
- b) Strada, spazi ed aree pubbliche di II categoria: Frazioni (Cerello, Battuello, Soriano, Castellazzo) e altre zone esterne al Capoluogo;

2. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata.

3. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 10% per cento rispetto alla 1^a.

Art. 11
Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio e cessazione delle stesse.

2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie nella tariffa allegata, a giorno.

Art. 12
Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.

2. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare.

3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della

minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze va commisurata separatamente rispetto all'area sottostante già occupata.

4. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi sono assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze in corso al 1 gennaio di ogni anno per la misura unitaria di tariffa pari a euro 0,81 per utente (da rivalutare annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31.12 dell'anno precedente), con un minimo di canone annuo ad azienda di euro 538.

5. Le occupazioni con autovetture nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati.

Art. 13

Distributori di carburanti e altri impianti di distribuzione automatica

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e i relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuto un canone annuale in base alle tariffe approvate dal Comune. Il canone è graduato in relazione alle località ove sono situati i distributori.

2. Il canone va applicato ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

3. Per i distributori di carburanti muniti di 2 o più serbatoi sotterranei, anche se di differente capacità, raccordati tra loro, il canone nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorato di 1/5 per 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburanti muniti di 2 o più serbatoi autonomi il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. Il canone di cui al presente articolo è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a 4 metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche occupate con impianti o apparecchiature ausiliari, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili, per le occupazioni eccedenti i 4 metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone di occupazione permanente, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

6. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica (quali ad es. i distributori di bevande, dolciumi, parafarmaci e simili, anche se aggettanti dai prospetti degli edifici) e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuto un canone annuale in base alle tariffe approvate dal Comune. Il canone è graduato in relazione alla località ove sono situati gli impianti.

Art. 14

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

2. Nei casi di uso comune è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.

Art. 15 Agevolazioni

1. Per le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento.

2. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento.

3. Per le occupazioni permanenti e temporanee realizzate con tende e simili, la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento.

4. Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e venditori agricoli che vendono il loro prodotto la tariffa ordinaria è ridotta dell'85 per cento. Per le medesime occupazioni la tariffa ordinaria è ridotta solo del 43 per cento in occasione della Festa del paese il primo giovedì e la prima domenica dopo Pasqua.

5. Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è ridotta dell'83 per cento. Le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente 1.000 mq..

6. Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa è ridotta del 90 per cento.

Art. 16 Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

a) le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti, o per le quali non è comunque richiesto un atto di concessione da parte del Comune;

b) le occupazioni per i parcheggi destinati a soggetti portatori di handicap;

c) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.1986, n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

d) Le tabelle indicative delle stazioni e ferrovie e degli orari dei Servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie;

e) le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura degli alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiori a 6 ore;

f) le occupazioni effettuate con balconi, verande ed infissi simili di carattere stabile;

g) le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale;

h) le occupazioni effettuate per particolari manifestazioni con il patrocinio comunale;

i) le occupazioni effettuate da movimenti politici, associazioni culturali, sociali e sportive se inferiori a 6 mq;

l) i passi e gli accessi carrabili.

Art. 17 Denunce

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti passivi devono presentare al servizio tributi apposita denuncia, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima qualora quest'ultima sia stata rilasciata del mese di dicembre. Nel caso di occupazione posta in essere da un condominio la denuncia deve essere presentata dall'amministratore del condominio.

La denuncia deve contenere gli elementi identificati dell'occupante, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto, nonché gli estremi del versamento effettuato.

Nel caso di subentro ad altro concessionario il subentrante deve presentare al Comune la predetta denuncia entro il 31 dicembre dell'anno in cui si è verificato il subentro.

Il concessionario originario è tenuto a presentare la denuncia di cessazione entro il 31 dicembre dell'anno nel quale è avvenuto il subentro. In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione il canone non è dovuto dal concessionario originario, per le annualità successive, soltanto nell'ipotesi in cui comunichi le generalità del concessionario subentrante e che non siano decorsi i termini previsti dal comma 3 del successivo art. 19.

2. L'obbligo della denuncia nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone sempreché non si verificano variazioni nell'occupazione che determinino un maggiore o minore ammontare del canone.

3. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento del canone.

Art. 18 Versamento del canone

2.

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare.

2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

4. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale intestato "COMUNE DI CORBETTA – COSAP – Servizio Tesoreria", oppure mediante versamento diretto alla Tesoreria Comunale.

5. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre solare), qualora il canone annuo sia di importo superiore a euro 1.500.

6. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, su apposito conto corrente postale intestato a "COMUNE DI CORBETTA – COSAP – Servizio Tesoreria" oppure mediante versamento diretto alla Tesoreria Comunale o, in particolari circostanze (Festa del Paese, occupazioni realizzate dai cosiddetti "spuntisti" e occupazioni abusive), con versamento diretto con contestuale rilascio di quietanza.

7. Per le occupazioni realizzate per il mercato settimanale se il canone è superiore a euro 250 il versamento può essere effettuato in due rate scadenti il 31 gennaio e il 31 luglio dell'anno cui si riferisce l'occupazione. In caso di versamento in un'unica occupazione la scadenza del pagamento è il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce l'occupazione. Il mancato versamento del canone alle scadenze stabilite comporta la sospensione dell'atto di concessione o di autorizzazione sino a quando il pagamento non risulti eseguito. La sospensione è disposta dall'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione.

8. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima concessione, fatti salvi a quelli connessi a prestazioni di servizi.

Art. 19 Accertamenti e rimborsi

1. Il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al soggetto obbligato al pagamento del canone nei 6 mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o per le effettuazioni dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di canone è effettuata con le modalità previste per il versamento ordinario entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

2. Il Comune provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza e incompletezza delle medesime, ovvero l'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicate il canone nonché le sanzioni e gli interessi moratori liquidati e il termine di 60 giorni per il pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al concessionario, a pena di decadenza, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

4. Nel caso in cui il canone risulti totalmente o parzialmente non assolto per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato nei modi e nei termini di cui ai punti precedenti, separatamente per ciascun anno.

5. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere con apposita istanza al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento o da quello in cui è stato definitivamente accertato il

diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai soggetti obbligati al pagamento del canone spettano gli interessi legali.

Art. 20
Sanzioni

1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa pari al 100% del canone dovuto.

2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione amministrativa del 75% del maggior canone dovuto.

3. Per il tardivo pagamento, in tutto o in parte, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% del canone dovuto.

4. Le sanzioni amministrative suddette sono ridotte ad un quarto se, entro 60 giorni dall'avvenuta contestazione il contravventore procede al pagamento del canone, della sanzione e degli interessi moratori.

5. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi legali.

6. Le sanzioni indicate nei commi 1, 2, 3 e 4 si applicano congiuntamente a quelle stabilite dall'art. 20 commi 4 e 5, del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

7. In caso di perdurante morosità oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento la somma dovuta e non pagata verrà iscritta a ruolo coattivo ai sensi del D.P.R. 43/88.

Art. 21
Concessioni in corso

1. Le concessioni o le autorizzazioni rilasciate anteriormente al 1.1.1999 restano valide sino alla scadenza e sono rinnovate a richiesta del titolare, con le procedure indicate dal presente regolamento.

Art. 22
Disposizioni finali

1. L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente Regolamento decorre dal 1° gennaio 1999.

2. Dal 1 gennaio 1999 è abolita la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.

COMUNE DI CORBETTA

**CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE**

REGOLAMENTO

Approvato con deliberazione C.C. n. 163 del 30.11.998 e modificato con deliberazioni C.C. n. 26 del 1.3.1999, C.C. n. 102 del 30.11.2001 e C.C. n. 7 del 24.1.2006.

ALLEGATO "A"

TARIFFE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE CON EFFETTO DALL'1.1.2006

OCCUPAZIONI PERMANENTI

Il canone è commisurato alla superficie occupata e si applica in base alle seguenti misure di tariffa e secondo il regolamento.

OCCUPAZIONI – Caratteristiche	PRIMA CATEGORIA	SECONDA CATEGORIA
Occupazione ordinaria per mq. euro	27,17	24,45
Occupazione di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico per mq. euro	13,58	12,23
Occupazione con tende e simili per mq. euro	13,58	12,23

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Il canone si applica in base alla superficie occupata espressa in mq., ai giorni di occupazione e secondo il regolamento.

OCCUPAZIONI – Caratteristiche	PRIMA CATEGORIA	SECONDO CATEGORIA
Occupazione ordinaria per mq. euro	1,76	1,58
Occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico per mq. euro	0,88	0,79
Occupazioni con tende e simili per mq. euro	0,88	0,79
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e venditori agricoli che vendono il loro prodotto (esclusa Festa del Paese primo giovedì e prima domenica dopo Pasqua) per mq. euro	0,26	0,24
Occupazioni realizzate, durante la festa del Paese il primo giovedì e la prima domenica dopo Pasqua, da venditori ambulanti, pubblici esercizi e venditori agricoli che vendono il loro prodotto per mq. euro	1,00	0,49
Occupazioni con giochi, attrazioni, divertimento dello spettacolo viaggiante per mq. euro	0,30	0,15
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive per mq. euro	0,18	0,15
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia	0,88	0,79

per mq. euro		
--------------	--	--

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

LOCALITA' OVE SONO UBICATI GLI IMPIANTI	TARIFFA
Categoria 1^ Capoluogo come circoscritto in rosso nell'allegata planimetria	€ 44,88
Categoria 2^ Frazioni ed altre zone esterne al capoluogo	€ 40,39

DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI E ALTRO

LOCALITA' OVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI	TARIFFA
Categoria 1^ Capoluogo come circoscritto in rosso nell'allegata planimetria	€ 11,81
Categoria 2^ Frazioni ed altre zone esterne al capoluogo	€ 10,64